

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
AVVERTENZA	153

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, alla luce della relazione svolta e tenuto conto dell'ambito di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) rileva come il provvedimento in esame rivesta particolare importanza, intervenendo in materia di

privacy e di diritti fondamentali dei cittadini, oltre che in tema di immigrazione. Rilevato, sotto il profilo metodologico, che non appare opportuna la trattazione di questioni così delicate e disparate in un unico provvedimento, si limiterà ad alcune osservazioni sugli aspetti di diretto interesse per la XIV Commissione, ed in particolare sugli articoli 1 e 3 del decreto-legge, che testimoniano, a suo avviso, la scarsa attenzione del Governo per quanto concerne gli obblighi comunitari.

Rileva infatti in primo luogo che la direttiva 2006/24/CE – che ha trovato attuazione con il decreto legislativo 109/2008, sul quale interviene il provvedimento in esame – prevedeva che fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro avesse la facoltà di differire l'applicazione della normativa comunitaria riguardante la conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso a internet, la telefonia via internet e la posta elettronica su internet. L'articolo 1 del decreto-legge, come emendato dal Senato, modifica la disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 109/2008, posticipando, tra l'altro, al 31 marzo 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione di tali dati. Si chiede per quale motivo vi sia uno scarto

di quindici giorni tra il termine del 15 marzo indicato dalla direttiva e quello del 31 marzo previsto dal Governo e quali siano le ragioni che giustificano una simile posizione, che rischia di esporre l'Italia, ancora una volta, ad una procedura di infrazione. Analogo scarto di quindici giorni si deve registrare tra la data prevista dalla direttiva e quella individuata dal decreto-legge in oggetto per quanto riguarda il termine entro il quale i fornitori di servizi di accesso a internet sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, compresi quelli non ancora cancellati, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 144/2005. Osserva quindi che –come evidenziato nella illustrazione svolta ieri dal relatore – si registrano alcune difficoltà tecniche nella conservazione dei dati di traffico telematico e che conseguentemente, le nuove norme sono volte a superare tali contingenti e oggettive difficoltà nelle more dell'individuazione di una soluzione alternativa che, nel rispetto della normativa comunitaria, consenta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili ai fini di giustizia. Ancora una volta, dunque, si consente al Governo di intervenire senza alcuna indicazione preventiva di principi e criteri direttivi.

Per quanto attiene, invece, all'articolo 3 del decreto-legge in esame, che dispone nuovi finanziamenti per i centri di identificazione ed espulsione, nella relazione dell'onorevole Pini è stato evidenziato come il provvedimento motivi tali stanziamenti con l'esigenza di fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina, anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia. Il riferimento è qui evidentemente alla direttiva in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, peraltro ancora in via di adozione, che il Governo invoca per giustificare un approccio restrittivo in materia di immigrazione. Si tratta di un richiamo che giudica improprio e fuori luogo, tenuto conto che in allegato alla direttiva medesima il Consiglio invita gli

Stati a non utilizzare l'attuazione della direttiva come pretesto per introdurre disposizioni meno favorevoli ai cittadini di paesi terzi.

Non intende soffermarsi, anche per motivi di competenza della XIV Commissione, sulla situazione di degrado dei centri di identificazione ed espulsione; ricorda tuttavia che, come detto nella illustrazione del relatore, la Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo sta svolgendo dal 2005 visite ai centri di identificazione ed espulsione, in vista della presentazione di una risoluzione sull'opportunità di modificare la direttiva 2003/9/CE. Sono stati finora visitati i centri in Italia, Grecia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Polonia e Danimarca e Cipro e sul risultato di queste visite il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in sessione plenaria entro dicembre 2008. Si chiede quindi per quale motivo il Governo non abbia atteso gli esiti di tale indagine per intervenire sui centri di identificazione ed espulsione in maniera più appropriata, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Parlamento europeo.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che il decreto-legge in esame reca la data del 2 ottobre e la sua conversione in legge deve avvenire entro 60 giorni; per tale motivo non è possibile attendere gli esiti dell'indagine richiamata dall'onorevole Gozi.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, con riferimento allo scarto di 15 giorni tra il termine indicato dalla direttiva e quello previsto dal Governo in materia di conservazione di dati, rileva come, nella sostanza, non vi sia alcuna violazione della normativa comunitaria. Sino al 31 marzo 2009, infatti, si prevede un periodo di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, come previsto dalla citata direttiva 2006/24/CE.

Senza entrare nel merito delle osservazioni formulate dall'onorevole Gozi sui centri di identificazione ed espulsione, osserva che, sebbene vi siano senza dubbio problemi di degrado –che vanno affron-

tati e risolti –vi sono anche i problemi di sicurezza dei cittadini italiani, che debbono trovare soluzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) valutato che il provvedimento in esame reca misure di particolare urgenza e utilità per il Paese, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandra ZAMPA (PD) con riferimento a quanto da ultimo osservato dal relatore, ritiene che non vi possa essere alcuna motivazione che giustifichi una violazione dei diritti umani. Osserva inoltre che sebbene lo scarto di 15 giorni tra il termine indicato dalla direttiva e quello previsto dal Governo in materia di conservazione dei dati possa essere considerato una questione secondaria, non si comprende, a maggior ragione, per quale motivo il Governo non abbia voluto adeguarsi pienamente alla lettera della direttiva.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, precisa di non aver mai affermato che si debba derogare al principio della tutela dei diritti umani per esigenze di sicurezza. È invece dovere di ogni Paese garantire, anche mediante l'adozione di misure nei confronti di chi viola le regole, il diritto alla libera circolazione e alla mobilità dei cittadini.

Sandro GOZI (PD) osserva come il caso dello scarto di 15 giorni da lui evidenziato sia l'ennesima dimostrazione del fatto che la maggioranza non presta la necessaria attenzione al rispetto della normativa comunitaria. È già accaduto più volte che il Governo abbia dovuto –dopo aver re-

spinto le obiezioni sollevate dall'opposizione, anche in XIV Commissione, sulla incompatibilità comunitaria delle misure adottate –fare marcia indietro su disposizioni che si ponevano in contrasto con la normativa europea. L'Esecutivo continua, tuttavia, a emanare atti normativi che espongono l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria.

Per tutti i motivi richiamati, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del Trattato UE).

Doc. XII, n. 154.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Esame istruttorio del Terzo pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas (COM(2007)528, COM(2007)529, COM(2007)530, COM(2007) 531, COM(2007)532).